

Prot. n. DDA/0004773 del 10 novembre 2023

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/5606, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 2032/DDA/AM)

Con istanza DDA/5606, acquisita in data 7 novembre 2023 (prot. n. DDA/0004691), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <http://x2download.net>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Ferro Tiziano	Breathe gentle	2008	<omissis>
Ferro Tiziano	Valore assoluto	2016	<omissis>
Ferro Tiziano	Sere nere	2003	<omissis>
Ramazzotti Eros	Attimo di pace	2003	<omissis>
Ramazzotti Eros	Fuoco nel fuoco	2000	<omissis>
Ramazzotti Eros	Più bella cosa	1996	<omissis>
Ramazzotti Eros	Questa nostra stagione	2012	<omissis>
Ligabue Luciano	Buonanotte all'Italia	2007	<omissis>
Ligabue Luciano	Eri bellissima	2002	<omissis>
Cremonini Cesare	Cuore di cane	2014	<omissis>
Cremonini Cesare	Due stelle in cielo	2002	<omissis>
Cremonini Cesare	Fiera dei sogni	2005	<omissis>

Direzione servizi digitali

Cremonini Cesare	Greygoose	2000	<omissis>
Cremonini Cesare	Il primo bacio sulla luna	2008	<omissis>
Dalla Lucio	Quale allegria	1977	<omissis>
Dalla Lucio	Occhi di ragazza	2006	<omissis>
Dalla Lucio	Rondini	1990	<omissis>
Dalla Lucio	Sera dei miracoli	1980	<omissis>
Dalla Lucio	Non basta saper cantare	2010	<omissis>
Carl Brave	Barceloneta	2017	<omissis>
Carl Brave	Fotografia	2018	<omissis>
Carl Brave	Polaroid	2017	<omissis>
Carl Brave	Regina coeli	2020	<omissis>
Carl Brave	Sempre in due	2017	<omissis>
Venditti Antonello	Notte prima degli esami	1984	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'autore tramite tale sito.”*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito risulta registrato dalla società nome a dominio risulta registrato dalla società NameCheap, Inc., contattabile alla e-mail abuse@namecheap.com, con sede 4600 E Washington St suite 305, Phoenix, AZ 85034, Stati Uniti, per conto della società Withheld for Privacy ehf, con sede in Kalkofnsvegur 2, Reykjavik, raggiungibile agli

Direzione servizi digitali

indirizzi di posta elettronica support@withheldforprivacy.com e 6044bb77083947df83b87d6c73590e7e.protect@withheldforprivacy.com;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Server Central Network, con sede in 2200 Busse RD, Elk Grove Village, IL, 60007, US, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@deft.com, support@deft.com e support@ipxo.com, cui risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Chicago, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Antonia Masino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/5606**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 23 novembre 2023**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

Direzione servizi digitali

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore